

L.R. Piemonte 19-6-2018 n. 5 (Allegato)**Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria.****Allegato
Tabella A**

Tabella A (Articolo 27, comma 2)

Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e 17 del [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della [L. 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'art. 4 della [legge 14 giugno 1990, n. 158](#))

Numero d'ordine 230/1991	Indicazione degli atti soggetti a <i>tassa</i>	<i>Tassa</i> di rilascio euro	<i>Tassa</i> annuale euro
16	<p>Concessione di costituzione di:</p> <p>1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso</p> <p>3) centro privato di produzione di selvaggina.</p> <p><i>D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o)</i> <i>Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. d)</i></p> <p>Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di <i>tassa</i> è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla <i>tassa</i>.</p> <p>Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</p> <p>Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	4,13 2,07 247,90	4,13 2,07 247,90
17	<p><i>Abilitazione all'esercizio venatorio:</i> con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.</p> <p>Nota: Il versamento della <i>tassa</i> annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della <i>tassa</i> di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.</p> <p>Il versamento della <i>tassa</i> annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.</p> <p>La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'<i>esercizio venatorio</i>.</p> <p>Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della <i>tassa</i> regionale e quella governativa, la validità del versamento della <i>tassa</i> regionale è procrastinato sino alla scadenza della <i>tassa</i> di concessione governativa.</p> <p>L'<i>abilitazione all'esercizio venatorio</i> si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>	100,00	100,00